

Massimo Villone
Memoria per l'audizione sull'AS 1429-B
Senato della Repubblica, I Commissione, 27 luglio 2015

SOMMARIO. 1. Modificare l'AS 1429-B? 2. Riforma e precedente. 3. Tornare al Senato eletto direttamente in via di emendamento. 4. Tornare al Senato eletto direttamente in via di stralcio. 5. Conclusioni.

1. Modificare l'AS 1429-B?

L'AS 1429-B giunge alla nuova lettura in Senato con numerose modifiche apportate dalla Camera. Ma l'attenzione si concentra sul nuovo senato, non eletto direttamente, ma ai sensi dell'art. 2. eletto dai consigli regionali e delle Province di Trento e Bolzano tra i propri componenti e i sindaci dei rispettivi territori.

È questione cruciale, e non perché attiene alla sopravvivenza di pezzi di ceto politico. È in discussione la rappresentatività democratica della istituzione parlamento, ed è probabilmente questo il punto di più ampia frattura rispetto alla Costituzione vigente, ancor più se considerato nella sinergia con la legge elettorale già approvata (52/2015). Non è dunque un caso che abbia ricevuto pesanti critiche, che in questa sede possiamo dare per note, senza riprenderle in dettaglio.

Inoltre, è ormai certa la prospettiva referendaria. Non solo perché lo dice il presidente del consiglio - che potrebbe bene cambiare idea - ma perché i numeri del Senato rendono irraggiungibile la maggioranza dei due terzi che potrebbe impedirlo. E dunque già oggi la proiezione è verso un confronto referendario, che per sua natura sarà combattuto non su formulazioni normative di dettaglio, ma su parole d'ordine forzosamente semplificate. Così fu nel 2006, quando per la riforma della Costituzione voluta dal centrodestra al governo e bocciata nel voto popolare del 25 giugno lo scontro fu su devolution e primo ministro assoluto. E dunque nell'ormai certo referendum non si discuterà di riparto di competenze tra Stato e Regioni, o della soppressione del CNEL. Nemmeno ci si batterà sul bicameralismo più o meno paritario. Lo scontro sarà sulla riduzione degli spazi di democrazia, sulla negazione dei fondamentali diritti dei cittadini-elettori, e sulla promo-

zione di un ceto politico percepito da molti come senza qualità se non corrotto. Soprattutto se – come è possibile – saranno in campo altri referendum (abrogativi), come ad esempio per la legge elettorale.

Allora la domanda è: quanto è modificabile la riforma quanto alla natura e alla composizione del senato? In particolare, è possibile ritornare a un senato eletto direttamente? E nel caso di risposta positiva, si può contestualmente mantenere il superamento del bicameralismo paritario?

2. Riforma e precedente.

Bisogna in premessa partire da una considerazione di ordine generale. Tradizionalmente, prassi e precedenti hanno un notevole peso nel lavoro parlamentare. Per la Gran Bretagna, madre del parlamentarismo moderno, uno dei testi fondamentali in materia costituzionale si trova nel classico *Parliamentary Practice* di Erskine May, pubblicato per la prima volta nel 1844, ed ora giunto alla sua ventiquattresima edizione. Un testo che ci fa capire molto bene la natura casistica e giurisprudenziale del diritto parlamentare.

In principio, il ricorso al precedente esprime l'intento di ampliare l'ambito di una decisione non maggioritaria. Uno spazio *non-partisan*, in cui sul qui e ora della politica si privilegia la stabilità e la prevedibilità di una regola. Proprio per questo, come ha notato la dottrina (AAVV, *Il precedente parlamentare tra diritto e politica*, a cura di N. Lupo, Il Mulino, 2013), ci sono state nell'esperienza parlamentare italiana tensioni considerevoli sull'uso dei precedenti, a partire dal 1993-1994. Tensioni determinate dal passaggio a un contesto parlamentare fondato su un sistema elettorale maggioritario. E dalla conseguente opportunità di bilanciare questo passaggio rafforzando la tenuta del tessuto connettivo fornito dall'uso del precedente.

Dobbiamo però considerare che il ricorso al precedente non può essere scisso dal contesto generale entro il quale si colloca la decisione da assumere. Un precedente che guardi solo alla identità o similitudine degli elementi costitutivi della singola fattispecie può bene rivelarsi un "cattivo precedente", quando non tiene conto del più ampio contesto in cui quella fattispecie si inserisce. Conducendo in tal caso proprio ad ampliare in ultima analisi l'arbitrio della decisione maggioritaria che in principio si vorrebbe invece ridurre.

Ciò è in particolare vero per il procedimento ex art. 138 della Costituzione. Una lettura anche superficiale degli Atti della Assemblea Costituente ci dice che l'obiettivo da tutti condiviso era la stabilità e la durata nel tempo della nuova Costituzione. Questa era la ragione essenziale del passaggio a

una Costituzione rigida, una delle più significative innovazioni rispetto al modello albertino. E l'obiettivo si conseguiva attraverso la garanzia dell'ampio consenso e il procedimento articolato in successive deliberazioni ex art 138.

Può sembrare ora che il modello posto dall'art. 138 fosse debole, perché in ultima analisi la maggioranza assoluta dei componenti coincide con la maggioranza di governo. Ancor più considerando che i regolamenti parlamentari hanno ridotto la seconda deliberazione a una mera presa d'atto dell'esito della prima, insuscettibile di qualsiasi modificazione (art. 99 reg. cam.; art. 123 reg. sen.). Ma va considerato che per decenni l'art. 138 ha funzionato in parallelo con due premesse implicite.

La prima era che il sistema elettorale fosse proporzionale. Va qui sottolineato come anche in termini più generali un parlamento compiutamente rappresentativo fosse centrale nella filosofia istituzionale dei costituenti. Nessuno avrebbe pensato di combattere le "degenerazioni del parlamentarismo" – secondo la formula dell'odg Perassi – impedendo l'accesso al seggio parlamentare o imponendo bavagli procedurali in assemblea. Si pensava essenzialmente alla instabilità e agli assalti alla diligenza che secondo una lettura ampiamente condivisa avevano concorso a determinare la crisi dell'impianto statutario e l'avvento del regime fascista. E si giunse quindi a un modello razionalizzato di forma di governo, con un forte sistema di *checks and balances*.

La seconda premessa era che alla modifica della Costituzione dovessero partecipare tutte le forze politiche in origine stipulanti. È questo il principio poi tradotto nel cd. "arco costituzionale". Una convenzione della Costituzione la cui esistenza è testimoniata dal fatto che le mozioni istitutive della Commissione Bozzi - primo tentativo di una revisione organica della Costituzione – non videro la luce fino a quando non giunse la firma di Giorgio Napolitano per il PCI.

Bene si capisce allora come l'art. 138 fosse più che adeguato per assicurare consenso, stabilità, durata nel tempo. E si capisce meglio anche perché i regolamenti parlamentari abbiano poi disegnato procedimenti tanto restrittivi da rendere il secondo passaggio in ciascuna camera difficilmente compatibile con il concetto stesso di "deliberazione". Ha ben ragione una autorevole dottrina che dubita della costituzionalità di tale impianto (Manzella). Ma le ragioni della scelta regolamentare si chiariscono considerando che alla seconda deliberazione si giungeva, per la *conventio* prima citata, solo quando l'accordo era ampio ed acquisito. L'obiettivo della stabilità e

durata nel tempo potevano considerarsi a quel punto pienamente realizzati. E dunque di appesantimenti procedurali non v'era bisogno.

Questo impianto va in crisi quando, tra il 1992 e il 1994, l'arco costituzionale si dissolve per la progressiva scomparsa dei soggetti politici che lo costituivano, mentre al tempo stesso si passa dal sistema elettorale proporzionale al sistema maggioritario. Che venisse oggettivamente posto a rischio il connotato fondamentale della rigidità della Costituzione era chiaro a molti, ed era invece strumentale la critica di alcuni che discettavano di una Costituzione troppo difficile da modificare. Se c'era una difficoltà, veniva dalla precarietà della politica e dalla mancanza di obiettivi di fondo condivisi, e non dalle regole. Nel corso delle legislature successive sono state molteplici le proposte – anche a mia firma – per “mettere in sicurezza” la Costituzione. Proposte in generale imperniate sull'aumento della soglia minima della maggioranza assoluta dei componenti richiesta dall'art. 138 per la modifica. Non erano proposte di passatisti e amanti dell'antico. Che fosse un problema reale da affrontare in premessa rispetto a qualsiasi tentativo di revisione organica della Costituzione è dimostrato dal fatto che le due revisioni ad ampio spettro approvate nel 2001 e nel 2005 sono venute da una decisione esclusivamente maggioritaria, con margini ridotti nei voti, e contrapposizioni frontali fra le forze politiche della maggioranza di governo e quelle di opposizione. Tra l'altro, sono state entrambe modifiche volute da uno schieramento che al momento della decisione esprimeva un consenso ormai minoritario nel paese, e che vedeva nella riforma una scommessa utile a risalire la china di un consenso popolare cedente. Obiettivo fallito, come è provato dalla sconfitta nel confronto elettorale immediatamente successivo: il centrosinistra nel 2001 e il centrodestra nel 2006. Soprattutto, sono state riforme senza qualità. La prima è già oggetto di ampio ripensamento nell'odierna proposta; la seconda fu immediatamente bocciata nel voto popolare del 25 giugno 2006.

Se è indubbio che sono venute meno le premesse implicite che garantivano il migliore funzionamento dell'art. 138 – sistema proporzionale e arco costituzionale – non sono invece venute meno le esigenze di stabilità e durata nel tempo che i costituenti avevano assunto come prioritarie per la nuova Costituzione. Si tratta infatti di esigenze proprie di qualunque scelta che aspiri a una valenza costituzionale. Una Costituzione buona per gli equilibri politici immediati e al più per la legislatura in cui viene decisa può essere nell'interesse delle forze politiche al momento prevalenti, ma non è mai nell'interesse del paese.

La domanda dunque è: come si può oggi garantire consenso, stabilità e durata nel tempo per l'impianto costituzionale che si va a costruire, essendo venute meno le premesse implicite che ne erano alla base?

Le risposte possono essere diverse. Ma con ogni evidenza la soluzione non è nel ricorso a prassi e precedenti che comprimano il confronto parlamentare per favorire il formarsi di una decisione quale che sia. Soprattutto in un parlamento in cui i numeri maggioritari sono dati da una legge elettorale dichiarata illegittima proprio nei meccanismi di formazione della maggioranza. E in un contesto nel quale i voti decisivi sono assicurati dal cambio di casacca strumentale di gruppetti di parlamentari non certo attenti alle sorti della *res publica*.

Quale solidità di impianto ed effettivo ampio consenso possono venire da maggioranze prive di legittimazione sostanziale e così occasionalmente determinate? È dunque chiaro che richiamare letture del regolamento e precedenti primariamente volti a favorire il formarsi di una volontà maggioritaria può essere in questo contesto fuorviante rispetto all'obiettivo principale. Al contrario, se quell'obiettivo si vuole perseguire si deve aprire in ogni modo al dibattito e al confronto. Questa è una via necessitata da una lettura *secundum constitutionem* di regolamenti, prassi, precedenti. Ed è l'unica scelta utile a superare la precarietà oggettiva dei numeri parlamentari al fine di acquisire nella massima misura possibile stabilità e durata nel tempo dell'esito dei lavori

3. Tornare al senato eletto direttamente in via di emendamento.

Nell'esame in corso dell'AS 1429-B viene in rilievo il concetto della doppia lettura conforme. Principio base della cd. navetta, trova fondamento nell'art. 104 reg. sen., per cui se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera, "nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati". In sintesi, nel momento in cui si realizza la doppia lettura conforme con l'approvazione dell'identico testo da parte delle due Camere, la navetta ha termine e il testo si consolida.

L'art. 2 della proposta di riforma è il fulcro della trasformazione del Senato in camera non elettiva. È stato modificato dalla Camera dei deputati in una sola parola: "dai" in sostituzione di "nei". Per il resto, l'articolo è stato approvato in un testo identico a quello del Senato. Bisogna dunque intendere che ogni modifica sia preclusa, salvo che sia in diretta correlazione con la parola "dai"?

Una lettura restrittiva della norma regolamentare e dei precedenti ci direbbe che partendo dalla parola modificata non è possibile capovolgere l'assetto disegnato dall'articolo nel suo complesso. La parola modificata, in specie, non tocca la natura dell'assemblea derivata dagli organi rappresentativi locali, e al più determina effetti quanto alla permanenza in carica di alcuni componenti. Se si vedesse in questo una insostenibile aporia, si potrebbe giungere alla conclusione che il testo è emendabile al fine di correggere quell'aporia, ma non di più.

Quanto prima argomentato nel punto 2 suggerisce una via diversa. Ed esiste un precedente del 1993 relativo alla riforma dell'art. 68 Cost. che può essere richiamato a sostegno. Il Senato approva un testo in due commi. La Camera conferma il primo comma e sopprime il secondo. Successivamente il Senato, invece di prendere atto della soppressione, aggiunge due nuovi commi, di cui uno trova riferimento nel comma soppresso dalla Camera, ma l'altro introduce una materia del tutto nuova (nella specie, l'autorizzazione per intercettazioni e sequestri). Nella successiva lettura la Camera conferma il comma che introduce la materia nuova, e sopprime l'altro (v. i testi a raffronto in XI leg., AS 499-C/R). Tale è l'art. 68 vigente.

Una applicazione rigorosa della navetta avrebbe dovuto condurre il Senato alla presa d'atto della soppressione da parte della Camera, o al più al ripristino totale o parziale della parte soppressa. Non avrebbe potuto giungere all'introduzione di un dettato privo di ogni riferimento nel testo precedentemente approvato. Stando a una lettura restrittiva dell'art. 104, una materia del tutto nuova non può agevolmente intendersi come "direttamente correlata" ad alcunché. Ed è in questo che troviamo la significatività del precedente.

Non sembra potersi negare la lettura elastica della navetta data nell'occasione dalle presidenze delle Assemblee (Napolitano e Spadolini). Una lettura che ebbe l'obiettivo primario di favorire il formarsi di un consenso. Senza, la proposta di modifica della Costituzione correva il rischio di non essere approvata. Mentre il contesto politico, profondamente segnato dal terremoto di Tangentopoli, imponeva che il Parlamento desse un segnale forte e inequivoco. L'inerzia sarebbe stata a danno dell'istituzione. Circostanze eccezionali che ebbero peso, come è giusto che sia, nell'ambito parlamentare, e che suggerirono di non rimanere legati a letture riduttive dei regolamenti e di non seguire in modo miope e pedissequo prassi e precedenti.

Anche oggi ci si trova in una situazione che possiamo considerare eccezionale, sia pure per ragioni diverse da quelle del 1993. L'eccezionalità è

soprattutto data dalla accertata illegittimità costituzionale del sistema elettorale fondativo della rappresentanza. I numeri parlamentari che definiscono una maggioranza sono mendaci e ingannevoli. Questo avrebbe dovuto di per sé suggerire che non si intraprendesse alcun percorso di radicale riforma costituzionale prima di un passaggio elettorale con una legge ripulita dai vizi di incostituzionalità. Ma una volta che si è scelto di fare il contrario, bisogna almeno considerare la intrinseca precarietà di qualunque scelta di riforma fatta nelle condizioni odierne. Una conferma si trova considerando che ulteriori elementi di eccezionalità emergono dal fatto che la proposta di riforma origina dal governo, che nei contenuti ridefinisce gli equilibri istituzionali a favore dello stesso esecutivo, e che ancora il governo ha politicamente legato alla riforma la propria sopravvivenza. Con l'esito ultimo che la riforma della Costituzione reca esplicitamente l'etichetta della maggioranza costituzionalmente illegittima, e comunque precaria nel contesto politico in cui opera. Elementi che non hanno alcun precedente nella storia della Repubblica, e che concorrono a dimostrare come venga oggettivamente mancato l'obiettivo primario voluto dai costituenti: la stabilità e la durata nel tempo delle architetture fondamentali della Repubblica.

È chiaro che in un siffatto contesto non ha alcun senso richiamare pedissequamente prassi e precedenti formatasi in condizioni politiche e istituzionali del tutto diverse. Il solo modo non di cancellare, ma almeno temperare la intrinseca precarietà degli esiti di riforma è favorire in ogni passaggio il confronto più libero e la più ampia condivisione. E anzitutto assumere questi obiettivi come stella polare di una lettura *secundum constitutionem*.

È allora ragionevole affermare che la "diretta correlazione" di cui all'art. 104 reg. sen. debba essere letta nel significato più ampio consentito dalla formulazione testuale, e non nel più restrittivo senso di "strettamente conseguente a". Si apre così la via per riconsiderare l'intera questione del senato non elettivo. Non può essere negato che la natura non elettiva del senato sia comunque "direttamente correlata" a quella singola parola. Né è discutibile che anche la modifica di una sola parola può determinare il voto del parlamentare sull'intero articolo. Perché dunque non ritenere che la modifica anche di una sola parola nell'art. 2 abiliti la completa riscrittura della norma, piuttosto che la sola correzione dell'aporia che ne deriva?

Si aprirebbe in tal modo la via al recupero della natura direttamente elettiva del Senato. Accettando questa premessa, si può analogamente affermare che possono essere modificati o soppressi gli articoli che pongono norme conseguenti, strumentali o connesse, all'art. 2. Non basterebbe infatti a ripristinare la natura direttamente elettiva del Senato la modifica del

solo art. 2. Bisogna tener conto anche degli artt. 4 (durata della sola Camera dei deputati), 5 (elezione o nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica limitate per esercizio di funzioni di governo regionali o locali); 7 (titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica); 9 (indennità parlamentare per i soli deputati); 23 e 24 (scioglimento anticipato); 37 (nomina dei giudici della Corte costituzionale); 38 e 39 in parte (disposizioni di coordinamento e finali, per le parti che richiamano il nuovo senato e in specie l'elezione indiretta del primo dopo la riforma).

Anche gli articoli ora citati sono volti a disciplinare per profili diversi il contesto determinato dalla natura non direttamente elettiva derivante dall'art. 2. Possono quindi ritenersi "direttamente correlati" alla modifica introdotta nello stesso articolo, risultando a loro volta modificabili.

Il ripristino della natura direttamente elettiva del senato si può effettuare senza toccare la restante parte della riforma. In particolare, è possibile mantenere il superamento del bicameralismo paritario, che trova fondamento principalmente negli artt. 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 25, 26.

Va segnalato che mantenere il superamento del bicameralismo paritario esclude che al recupero della natura elettiva del senato segua necessariamente una integrazione della legge elettorale. Venendo meno il rapporto fiduciario con il governo, si può accettare un senato eletto con sistema proporzionale in base al Consultellum. Se si ritiene che da questo venga una difficoltà in ordine alla produzione legislativa, si potrà utilmente semplificare il modello – certamente di per sé troppo complesso e farraginoso – disegnato dall'art. 10 dell'AS 1429-B, comunque ampiamente emendabile a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera.

4. Tornare al senato eletto direttamente in via di stralcio.

Per l'art. 101 reg. sen. "Iniziato l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun Senatore può chiedere che uno o più articoli o disposizioni in essi contenute siano stralciati quando siano suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa". Quanto alla votazione, la proposta di stralcio è assimilata a pregiudiziali e sospensive. Lo stralcio è vietato dal regolamento per quanto riguarda la seconda deliberazione ex art. 138 della Costituzione (art. 123.3 reg. sen.). Ma si applicano alla prima deliberazione le norme che disciplinano il procedimento legislativo ordinario (art. 121.1 reg. sen.). Dunque lo stralcio è possibile.

La "autonoma rilevanza normativa" è condizione perché lo stralcio possa essere disposto, nel duplice significato che rimanga un impianto normativo

nel complesso efficiente sia nella parte restante del disegno di legge che nella parte che da esso si vuole separare. Ciò per l'ovvia ragione che lo stralcio è da un lato finalizzato a permettere che la parte restante della proposta prosegua nel suo iter senza intralcio. E dovendosi intendere dall'altro che laddove l'autonomia di impianto mancasse nella parte che si intende espungere dal testo in esame lo strumento da utilizzare sarebbe non lo stralcio, ma l'emendamento soppressivo.

Nell'AS 1429-B la condizione posta dall'art. 104 si riscontra per quanto riguarda la natura non elettiva del Senato. Il fulcro dell'innovazione è nell'art. 2 dell'AS 1429-B, cui si connettono in via consequenziale – come abbiamo visto – gli artt. 4, 5, 7, 9, 23, 24, 37, 38 e 39 in parte. Non c'è dubbio che gli articoli richiamati costituiscano un insieme coerente di norme complessivamente e specificamente volte a definire la natura del nuovo senato, e dunque dotate della "autonoma rilevanza normativa" richiesta dal regolamento. Connotato che ovviamente si conferma anche per la parte rimanente della proposta, che in particolare mantiene integra l'innovazione relativa al superamento del bicameralismo paritario. L'ipotesi di stralcio qui avanzata non tocca infatti la ridefinizione dei poteri del senato, disegnata – come si è detto - negli artt. 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 25, 26.

Quanto allo stralcio di articoli o disposizioni già oggetto di doppia lettura conforme, si può ritenere consentito dal dettato regolamentare che fa in generale riferimento all'esame degli articoli, senza alcuna distinzione o specificazione. L'assimilazione a pregiudiziali e sospensive indica solo che la richiesta di stralcio debba farsi in via preliminare. E non si può certo ritenere che un articolo o una disposizione, ancorché non più emendabile per la doppia lettura conforme, sia sottratto all'esame *tamquam non esset*. Con ogni evidenza concorre a orientare e determinare le scelte di voto, laddove al voto si giunge. E dunque a tale titolo è elemento costitutivo dell'esame stesso.

Qualora se ne volesse dubitare, potrebbe soccorrere il precedente prima richiamato del 1993. Se la doppia conforme consentì allora l'aggiunta di commi e l'introduzione di materia nuova, può consentire ora che una parte venga disgiunta e stralciata.

Vanno ribadite anche per l'ipotesi di stralcio le considerazioni svolte nel punto precedente quanto al mantenimento del bicameralismo paritario e al sistema elettorale.

5. Conclusioni.


Il percorso parlamentare dell'AS 1429-B presenta poche luci e molte ombre. In qualche punto si segnalano parziali miglioramenti rispetto all'avvio: ad esempio, l'art. 12, nel disegnare un percorso privilegiato, pur mantenendo nelle mani del governo uno strumento di pesante controllo dell'agenda parlamentare, giunge a una formulazione meno invasiva della autonomia dell'Assemblea. L'art. 21 opportunamente alza ai 3/5 la soglia minima per l'elezione del Capo dello Stato, pur riferendola ai votanti e non ai componenti. In tal modo può risultare parzialmente temperata l'incidenza della pesante distorsione maggioritaria del sistema elettorale. Ma per altri punti le censure già avanzate trovano conferma, come ad esempio per l'appesantimento relativo agli strumenti di democrazia diretta e di partecipazione popolare, che avrebbero richiesto al contrario un deciso rafforzamento per bilanciare le complessive tendenze delle riforme messe in campo. Lo stesso può dirsi per la eccessiva farraginosità e complessità dell'iter di formazione delle leggi. Per altri punti ancora c'è un peggioramento. Tale è il caso del rapporto tra Stato e Regioni, dove l'iniziale obiettivo – condivisibile – di una radicale semplificazione è stato in parte smarrito. Quando si introduce nella potestà legislativa esclusiva dello Stato la novità delle “disposizioni generali e comuni” si genera il dubbio che la potestà legislativa concorrente e i principi fondamentali posti con legge dello Stato escano dalla porta e rientrano dalla finestra. Con l'aggravante che oggi in mancanza di una legge cornice il principio fondamentale è desumibile dalla legislazione statale vigente. Ma come potrà domani analogamente desumersi una “disposizione generale e comune”? Una disposizione, a differenza di un principio, non può essere frutto di una operazione ermeneutica. O esiste, o non esiste. Questo almeno sembra indicare l'antica distinzione tra disposizione e norma. E dunque, *quid juris* se manca?

Ma su tutto prevale il *vulnus* inferto dalla natura e dalla composizione del nuovo Senato. È più di ogni altro questo il punto che, per il suo significato oggettivo e intrinseco e per le sinergie negative con il sistema elettorale, rende la proposta di riforma inaccettabile. È possibile invertire la rotta, per emendamento, o ancor meglio per stralcio. E non si può alzare un argine a difesa del testo attuale argomentando dalla cancellazione della indennità, quando è noto a tutti che risparmi maggiori si otterrebbero intervenendo sul numero dei componenti di entrambe le Camere. Quindi non la prospettiva di un Vietnam parlamentare, ma una elementare saggezza politica e

istituzionale suggerisce di perseguire ogni via per giungere sul punto a una modifica radicale, ripristinando la natura direttamente elettiva del Senato.

Roma, 27 luglio 2015

Massimo Villone

Handwritten signature of Massimo Villone in black ink.